

Publicato il 21/03/2025

N. 00120/2025 REG.PROV.CAU.  
N. 00621/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Terza)**

**Il Giudice delegato**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 621 del 2025, proposto da  
Ugo Mattei, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Giovetti e Beatrice  
Guasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Università degli Studi di Torino, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) del provvedimento, comunicato informalmente a mezzo mail in data  
12.03.25 e confermato ufficialmente a mezzo mail dal Magnifico Rettore  
dell'Università di Torino solamente in data 18.03.25 con il quale veniva  
revocata la disponibilità dell'aula "Aula 3 Einaudi" sita all'interno della  
Palazzina Einaudi di Torino, Lungo Dora Siena n. 68/A in precedenza

assegnata per il giorno 28.03.25 dalle ore 17.30 alle ore 20.00 per la celebrazione dell'evento accademico “*Storia e legalità internazionale del conflitto **Russia – Ucraina***”;

2) del “Regolamento di Ateneo per la concessione in uso temporaneo degli spazi e delle aule dell'Università degli Studi di Torino” di cui al Decreto n. 5704 del 27/12/2018 del Magnifico Rettore dell'Università di Torino;

3) ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto ed ordinare alla Controparte di consentire l'utilizzazione dell'aula “*Aula 3 Einaudi*” per il giorno 28.03.25 dalle ore 17.30 alle ore 20.00 per la celebrazione dell'evento accademico “*Storia e legalità internazionale del conflitto **Russia – Ucraina***”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, in base a una sommaria delibazione propria della presente fase, pare assente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla revoca della disponibilità dell'Aula 3 Einaudi, in precedenza assegnata per il giorno 28 marzo 2025 per un incontro nel corso del quale sarebbe stato analizzato, tra l'altro, un documentario prodotto dall'emittente di Stato russa “***Russia Today***”, atteso che non vi è evidenza né della lesione della libertà di insegnamento del ricorrente, docente di diritto civile, trattandosi di documentario estraneo a insegnamenti giuridici, né di un pregiudizio per la popolazione studentesca, tenuto conto che “*la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri*” (considerando n. 6 del Regolamento n. 2022/350/UE);

Considerato altresì che, in ragione di quanto precede, vi è motivo di dubitare in ordine alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del ricorrente

ad avversare gli atti impugnati;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 21 marzo 2025.

**Il Giudice delegato  
Alessandro Cappadonia**

IL SEGRETARIO